

Causa C-713/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

24 dicembre 2020

Giudice del rinvio:

Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi)

Data della decisione di rinvio:

17 dicembre 2020

Ricorrenti:

Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Y

Resistenti:

X

Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Oggetto del procedimento principale

Maturazione di diritti in materia di previdenza sociale di lavoratori interinali residenti in un altro Stato membro nei periodi in cui non è svolto lavoro interinale e il rapporto di lavoro è giunto a termine

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Disposizione dello Stato membro la cui legislazione è applicabile in forza del regolamento (CE) n. 883/2004 nei periodi in cui non è svolto lavoro interinale. Articolo 267 TFUE.

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del [regolamento (CE) 883/2004] debba essere interpretato nel senso che un lavoratore che vive in uno Stato membro e lavora nel territorio di un altro Stato membro in forza di un contratto di lavoro interinale, ai sensi del quale il contratto di lavoro cessa appena ha fine il lavoro interinale e successivamente torna in essere, nei periodi intermedi resti assoggettato alla legislazione di quest'ultimo Stato membro fintantoché non abbia temporaneamente posto fine a detto lavoro.

2. Quali fattori siano rilevanti per valutare in siffatti casi se si configura o meno una cessazione temporanea delle attività lavorative.

3. Dopo quale periodo di tempo si debba presumere che un lavoratore, che non ha più un rapporto di lavoro contrattuale, abbia temporaneamente posto fine alle sue attività lavorative nel paese di occupazione, tranne nel caso di indicazioni concrete in senso diverso.

Disposizioni di diritto dell'Unione invocate

Articolo 1, lettere a) e b), articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 883/2004

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, articolo 6a, lettere a) e b), articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell'Algemene Ouderdomswet (legge generale sull'assicurazione per la vecchiaia)

Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, articolo 6a, lettere a), b) e c), dell'Algemene Kinderbijslagwet (legge generale sugli assegni familiari)

Articolo 6, lettere a) e b), e articolo 9 del Besluit uitbreiding en beperking kring van verzekeren volksverzekeringen 1999 (decreto del 1999 di ampliamento e di limitazione del gruppo di persone assicurate nell'ambito del regime generale obbligatorio di assicurazioni sociali)

Causa di X

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 X ha la cittadinanza dei Paesi Bassi e si è trasferita dai Paesi Bassi in Germania, dove non ha mai lavorato. Ella ha però svolto lavoro interinale nei Paesi Bassi in modo intermittente. Ai sensi del suo contratto di lavoro interinale, il rapporto di lavoro cessa automaticamente quando termina il lavoro interinale su domanda del

committente. In aggiunta, X ha svolto nei Paesi Bassi attività non retribuite o con una retribuzione minima.

- 2 Con decisione del 6 luglio 2015 la Sociale verzekeringsbank (Cassa di previdenza sociale, Paesi Bassi; in prosieguo: la «Svb») ha fornito un prospetto delle prestazioni pensionistiche, da cui emerge che X ha maturato solo l'82 % della pensione in forza dell'algemene ouderdomswet (in prosieguo: l'«AOW»), in quanto era assicurata ai fini dell'AOW solo nei periodi in cui svolgeva effettivamente lavoro interinale nei Paesi Bassi.
- 3 Il tribunale ha dichiarato fondata l'opposizione proposta da X avverso tale decisione, per il motivo che i periodi tra le varie attività di lavoro interinale devono essere considerati come periodi di congedo o di disoccupazione. Rinviano alla sentenza della Corte del 23 aprile 2015, Franzen e a. (C-382/13, EU:C:2015:261), il tribunale dichiara che si deve presumere che in tali periodi X fosse assicurata ai fini dell'AOW. Non è auspicabile che una persona venga ripetutamente assoggettata al sistema di previdenza sociale di un altro Stato membro per periodi relativamente brevi. La Svb ha impugnato la sentenza del tribunale.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 4 Secondo la Svb, la fattispecie di X non può essere assimilata alla sentenza Franzen, perché il rapporto di lavoro che ha determinato la sentenza in dette cause, a differenza del rapporto di lavoro in esame, non si era interrotto. La caratteristica del contratto di lavoro interinale di X è invece proprio che detto contratto ha fine nel momento in cui il committente non si avvale più dei servizi di X e l'agenzia di lavoro interinale non ha più alcun obbligo nei suoi confronti. Ella non può essere considerata come una persona che fruisce di un congedo o che è disoccupata. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 883/2004, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, dello stesso regolamento, ella non soddisfa le condizioni per poter essere assimilata a un lavoratore dipendente, poiché non ha ricevuto alcuna prestazione di disoccupazione dei Paesi Bassi. Per quanto riguarda i periodi in cui non ha lavorato, occorre stabilire quale legislazione sia applicabile ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004.
- 5 X sostiene di aver svolto attività completamente rivolte ai Paesi Bassi anche se risiedeva in Germania. Ella è stata infatti assicurata senza interruzione ai fini dell'AOW.

Causa di Y**Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale**

- 6 Y abita con la sua famiglia in Polonia. Egli ha lavorato nei Paesi Bassi dal 16 luglio 2007, con alcune interruzioni, in base a diversi tipi di contratti di lavoro, con la stessa agenzia di lavoro interinale di X.
- 7 Dal 20 luglio 2015 tra Y e l'agenzia di lavoro interinale sussisteva un contratto di lavoro interinale con una durata limitata di otto mesi. Secondo una clausola in detto contratto, quando veniva meno il lavoro richiesto dal committente, Y doveva accettare un lavoro sostitutivo idoneo. In caso di rifiuto il contratto di lavoro avrebbe avuto termine anticipatamente.
- 8 Dal 1° gennaio 2016 sino al 7 febbraio 2016 Y non ha lavorato. Il contratto di cui al punto 7 ha avuto termine il 31 dicembre 2015. Dall'8 febbraio 2016 ha avuto inizio un nuovo rapporto di lavoro temporaneo.
- 9 Con decisione del 29 marzo 2016 la Svb ha comunicato a Y che egli non aveva diritto agli assegni familiari per gennaio e febbraio 2016, dato che il primo giorno lavorativo di quei mesi egli non era impiegato nei Paesi Bassi. Dal marzo 2016 Y riceve nuovamente assegni familiari. All'opposizione di Y la Svb ha risposto, con decisione del 20 maggio 2016, che il contratto di lavoro interinale era cessato durante il suo soggiorno in Polonia, in quanto egli allora non era più disponibile per lavoro.
- 10 Il tribunale ha dichiarato infondato il ricorso di Y, in primo luogo perché nel gennaio 2016 e nella prima settimana del febbraio 2016 egli non aveva un contratto di lavoro. Non si può presumere che in quel periodo di configurasse un congedo retribuito o non retribuito. Non si può nemmeno far valere una discriminazione sulla base della residenza o una restrizione indebita della libera circolazione delle persone.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 11 Y sostiene che il suo contratto di lavoro non si è interrotto. D'intesa con il datore di lavoro egli ha fruito di congedo non retribuito nel periodo tra il 1° gennaio e l'8 febbraio 2016. In subordine, egli fa valere che il regolamento n. 883/2004 ha anche l'obiettivo di far sì che, in caso di un'interruzione del lavoro inferiore a tre mesi, resti applicabile la legislazione dell'ultimo paese ospitante. Il rifiuto dei Paesi Bassi di erogare gli assegni familiari configura tra l'altro un'indebita discriminazione in base alla residenza e del tipo di rapporto di lavoro, nonché un'indebita restrizione della libera circolazione.
- 12 Secondo la Svb le sue decisioni sono corrette. Al pari di altri lavoratori, i lavoratori interinali in linea di principio sono assicurati per la durata del contratto

di lavoro. Tuttavia, il contratto di lavoro interinale di Y è di fatto cessato il 1° gennaio 2016. Egli non era dunque assicurato sino al nuovo contratto di lavoro dell'8 febbraio 2016. Rinviando a una giurisprudenza costante, la Svb rileva che nel regime dell'assicurazione dei Paesi Bassi per i residenti, come la pensione di vecchiaia e gli assegni familiari, esiste una giustificazione sufficiente per il fatto che in linea di principio sono assicurati solo i residenti. Non si configura alcuna discriminazione indebita.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 13 È controverso se le assicurazioni previdenziali dei Paesi Bassi restassero in vigore nei periodi intermedi in cui X e Y non hanno lavorato. Per rispondere a detta questione occorre stabilire la legislazione di quale Stato membro fosse applicabile agli interessati durante tali periodi in base al regolamento n. 883/2004.
- 14 Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, le persone alle quali si applica detto regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento, una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro [lettera a)]. Qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, [lettera e)].
- 15 Occorre chiedersi se la situazione di X e Y nei periodi intermedi rientri nell'«attività subordinata o autonoma», di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004. Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), di detto regolamento, questo è il caso se si tratta di attività o di situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta situazione. Occorre dunque valutare se la situazione degli interessati nei periodi intermedi ai fini della legislazione di sicurezza sociale dei Paesi Bassi debba essere considerata come attività subordinata o autonoma, o se debba esservi assimilata.
- 16 Specificamente per il caso di X, le sue attività durante i periodi intermedi non possono essere considerate come lavoro nel circuito economico, volto a produrre un reddito, come richiesto in forza della disciplina nazionale. Secondo il diritto nazionale, tali attività non determinano assicurazione e, in base all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 883/2004, non possono pertanto essere considerate come attività subordinate o autonome ai sensi di detto regolamento.
- 17 Specificamente per il caso di Y il giudice del rinvio presume che il contratto di lavoro interinale tra Y e l'agenzia di lavoro interinale sia cessato il 1° gennaio 2016. Nel periodo tra il 1° gennaio 2016 e il 7 febbraio 2016 non si configurava pertanto neanche un rapporto di lavoro subordinato ai sensi della legislazione nazionale.

- 18 Nei riguardi di X e Y occorre dunque chiedersi se i periodi intermedi debbano essere considerati come situazioni assimilate alle attività, che sono considerate tali ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dei Paesi Bassi. Un congedo non retribuito è un congedo convenuto tra datore di lavoro e dipendente per una parte o per l'intero periodo di lavoro. Ciò avviene soltanto se il rapporto di lavoro resta in essere e l'obbligo di svolgere lavoro e quello di pagare la retribuzione tornano in essere al termine del periodo convenuto.
- 19 Nel caso di X e Y nei periodi intermedi non si configurava un rapporto di lavoro. In detti periodi essi pertanto non venivano considerati come lavoratori e non si riscontravano neppure interruzioni temporanee del lavoro. Di conseguenza la legislazione dei Paesi Bassi non veniva dichiarata applicabile in forza dell'articolo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004.
- 20 Secondo il giudice del rinvio, ciò tuttavia non significa che durante i periodi intermedi la legislazione applicabile debba essere identificata sulla base dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 (legislazione del paese di residenza). Secondo la Svb, trova senz'altro applicazione l'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, giacché X e Y nei periodi intermedi hanno temporaneamente sospeso le loro attività lavorative. La durata di detti periodi è priva di rilevanza.
- 21 Nella causa di X le parti e il tribunale hanno rinviato alla sentenza Franzen (C-382/13, EU:C:2015:261). Dall'ultima frase del punto 50 di detta sentenza il tribunale evince che una persona che svolge attività professionali in un solo Stato membro resta assoggettata alla normativa dello Stato di occupazione, anche se tra il datore di lavoro e il lavoratore non esiste un rapporto di lavoro continuativo.
- 22 Per contro, la Svb fa riferimento alle considerazioni della Corte ai punti 51 e 52 della sentenza Franzen (C-382/13, EU:C:2015:261) sull'applicazione della normativa dello Stato membro di residenza.
- 23 Inoltre le disposizioni contenute nel titolo II del regolamento n. 883/2004 costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto di leggi, volte non soltanto ad evitare l'applicazione simultanea di diverse normative nazionali, ma anche ad impedire che le persone che ricadono nell'ambito di applicazione di tale regolamento restino senza protezione in materia di sicurezza sociale per mancanza di una normativa che sia loro applicabile (sentenza dell'8 maggio 2019, SF (C-631/17, EU:C:2019:381, punto 33). L'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 si applica a tutte le persone che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere da a) a d), e non solo a coloro che non sono economicamente attivi.
- 24 Dalla citata giurisprudenza il giudice del rinvio ritiene di poter concludere che coloro che di regola lavorano in uno Stato membro rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004,

finché non abbiano cessato definitivamente o temporaneamente le loro attività. Sembra addirittura non essere decisiva la circostanza se sussista ancora un rapporto di lavoro. Il fatto che l'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 contenga una norma di conflitto separata, per situazioni non rientranti nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) di detta disposizione, è privo di rilevanza. Tuttavia, se le attività lavorative vengono sospese, anche se solo temporaneamente, diventa applicabile la normativa dello Stato membro di residenza.

- 25 Dalla sentenza della Corte del 19 settembre 2019, Van den Berg e a. (C-95/18 e C-96/18, EU:C:2019:76), il giudice del rinvio desume infine che i Paesi Bassi, quale Stato membro di occupazione, non sono obbligati a includere nel loro regime previdenziale un lavoratore residente in un altro Stato membro per i periodi in cui a tale lavoratore, in forza del titolo II del regolamento n. 883/2004, si applicava la normativa dello Stato membro di residenza.
- 26 Per il giudice del rinvio non è a prima vista evidente come le suddette linee generali debbano essere interpretate e applicate nel caso di un lavoro interinale intermittente. In tale situazione occorre segnatamente chiedersi quali fattori siano rilevanti per poter valutare se si configuri una cessazione temporanea delle attività. Sarebbe opportuno che venisse offerto un orientamento generale riguardo alla questione dopo quale periodo di tempo si debba presumere che un lavoratore, che non ha più un rapporto di lavoro contrattuale, abbia posto temporaneamente termine alle sue attività professionali nello Stato di occupazione, tranne in caso di indicazioni diverse.
- 27 Nel caso di X è rilevante che ella si è sempre rivolta al mercato del lavoro dei Paesi Bassi. Questa circostanza, in combinazione con il punto 50 della sentenza Franzen (C-382/13), potrebbe indurre a concludere che X è stata assoggettata continuativamente alla normativa dei Paesi Bassi, atteso che non ha effettivamente posto fine alle sue attività professionali nei Paesi Bassi. Potrebbe anche essere rilevante che X non ha manifestamente sospeso le sue attività di lavoro interinale volontariamente.
- 28 Eppure si pone la questione se anche nelle circostanze della fattispecie di X ad un certo momento si sia configurata una cessazione temporanea delle attività lavorative, a seguito della quale all'interessata diverrebbe applicabile la normativa dello Stato membro di residenza.
- 29 Un diverso possibile approccio, seguito dalla Svb, è che, in considerazione del punto 51 della sentenza Franzen (C-382/13), in un periodo in cui non svolge un lavoro che le procura un reddito e non ha un rapporto di lavoro, una persona è assoggettata sin dall'inizio alla legislazione dello Stato membro di residenza, addirittura anche se le attività nei Paesi Bassi non sono cessate definitivamente. L'unica eccezione si configura allorché l'interessato riceve una prestazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004.

- 30 Ciò offrirebbe il vantaggio che la legislazione applicabile può essere stabilita nel momento stesso e non solo a seguito di una valutazione a posteriori. Siffatta valutazione comporta per definizione incertezza, soprattutto nei casi in cui non sussiste più un rapporto di lavoro.
- 31 Uno svantaggio sarebbe peraltro che la legislazione applicabile può variare spesso, il che può costituire un ostacolo per i lavoratori per svolgere lavoro interinale oltre il confine.
- 32 La situazione di Y rappresenta un chiaro esempio della situazione in cui si trovano molti lavoratori che migrano nei Paesi Bassi. La questione è quale sia l'effetto di tale situazione sulla legislazione ad essi applicabile.

DOCUMENTO DI LAVORO